

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, dottor Raffaele Tito, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni, concernente la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano ....	285
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05022 Zangrillo: Attuazione delle disposizioni legislative in favore dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 103- <i>bis</i> del decreto-legge n. 77 del 2020 .....	285
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	297
5-05023 Rizzetto: Applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale fase di emergenza sanitaria .....	285
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	299
5-05024 Durigon: Effettività della tutela dell'integrazione salariale nell'attuale fase di emergenza sanitaria .....	286
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	300
5-05025 Amtrano: Iniziative di materia di requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale .....	286
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	301
5-05026 Epifani: Situazione lavorativa dei dipendenti dei punti vendita Venchi S.p.a. ....	286
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	303
5-05027 Viscomi: Campagna dell'INPS per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati italiani residenti all'estero .....	287
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	304

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	287
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del <i>web</i> e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	295
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i> .....	306

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli) .....	307
DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) .....	295
ALLEGATO 9 (Parere approvato) .....	309
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	296

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 18 novembre 2020.*

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, dottor Raffaele Tito, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00407 Moschioni, concernente la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene da remoto la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

**5-05022 Zangrillo: Attuazione delle disposizioni legislative in favore dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 103-bis del decreto-legge n. 77 del 2020.**

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo da remoto, in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione,

volta a sapere dal Governo se sono state superate le criticità alla base della mancata erogazione dei ristori in favore dei lavoratori transfrontalieri, evidenziate dal Governo in riferimento all'interrogazione n. 5-04948, cui è stata data risposta lo scorso 5 novembre.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giorgio MULÈ (FI), constatando il cortocircuito burocratico che impedisce al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trovare una soluzione al problema, si dichiara mortificato per la mancanza di credibilità dimostrata dallo Stato italiano, che si dimostra incapace di applicare una legge in vigore nell'ordinamento nazionale, lasciando inattuati i diritti dei lavoratori. Preannuncia, comunque, che proseguirà a impegnarsi perché le amministrazioni coinvolte diano finalmente seguito alla volontà del legislatore, erogando i contributi cui i lavoratori transfrontalieri hanno diritto.

**5-05023 Rizzetto: Applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale fase di emergenza sanitaria.**

Federico MOLLICONE (FDI), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, volta a sapere dal Governo quali misure intenda adottare perché le disposizioni in materia di accesso alle modalità di lavoro agile da parte dei

lavoratori in condizioni di fragilità siano rese effettive, superando le resistenze dei datori di lavoro, da più parti denunciate.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE (FDI) non può dichiararsi soddisfatto, in quanto la risposta della sottosegretaria rappresenta una situazione smentita dalla realtà dei fatti. È quindi necessario intervenire immediatamente, vista la durezza della seconda ondata della pandemia da COVID-19, in quanto i lavoratori fragili non possono rimanere senza tutele a cause di lacune normative o di disposizioni di difficile applicazione. Sollecita, pertanto, il Governo a impegnarsi in tal senso, superando le attuali inadempienze.

**5-05024 Durigon: Effettività della tutela dell'integrazione salariale nell'attuale fase di emergenza sanitaria.**

Eva LORENZONI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Eva LORENZONI (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, sollecita il Governo a mantenere alta l'attenzione, perché siano superate le difficoltà evidenziate e ancora persistenti. La drammaticità della situazione, infatti, non lascia spazio a incertezze e rende necessario evitare gli errori. A tale scopo, la sua parte politica continuerà a vigilare e a pretendere il massimo impegno da parte del Governo.

**5-05025 Amitrano: Iniziative di materia di requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale.**

Valentina BARZOTTI (M5S), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispet-

tivo, rinuncia a illustrare l'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina BARZOTTI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta, perché ritiene necessario uno sforzo ulteriore per assicurare, specialmente agli operatori sanitari, dispositivi di protezione individuali efficienti e sicuri. I dati drammatici sull'aumento del numero dei contagi in corsia e nei luoghi di cura testimoniano la necessità di intervenire immediatamente, aggiornando il contenuto del decreto ministeriale 2 maggio 2001, coordinandolo con il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e avviando tavoli di confronto con le parti sociali per la verifica dei protocolli di sicurezza.

**5-05026 Epifani: Situazione lavorativa dei dipendenti dei punti vendita Venchi S.p.a.**

Stefano FASSINA (LEU), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, volta a sapere dal Governo quali misure intenda adottare per evitare l'aggiramento della normativa vigente in materia di blocco dei licenziamenti e accesso alla cassa integrazione con causale COVID 19, messo in atto da aziende, come la Venchi S.p.a., con sedi in diverse regioni, e denunciato dalle organizzazioni sindacali.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Stefano FASSINA (LEU), pur ringraziando la sottosegretaria, ritiene insufficienti gli interventi fin qui adottati dal Governo, che si prestano all'aggiramento sistematico, come dimostrato dalla vicenda segnalata nell'atto di sindacato ispettivo. Occorre un intervento immediato o con una modifica di uno dei decreti-legge at-

tualmente all'esame del Parlamento o con una specifica previsione nel disegno di legge di bilancio, che il Governo si appresta a presentare, per evitare che i lavoratori siano costretti a licenziarsi, rinunciando così alla cassa integrazione, perché non possono sostenere il trasferimento in un'altra regione.

**5-05027 Viscomi: Campagna dell'INPS per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati italiani residenti all'estero.**

Francesca LA MARCA (PD), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, che sottolinea la necessità di adottare provvedimenti che tutelino la salute dei pensionati italiani residenti all'estero, i quali, a causa della necessità di rispondere alle richieste dell'INPS nell'ambito della campagna di accertamento dell'esistenza in vita, affollano i patronati e sono costretti a produrre una documentazione di difficile reperimento, soprattutto nell'attuale recrudescenza della pandemia da COVID-19, che sta colpendo territori, come quelli canadesi, che sembravano avere superato l'emergenza.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesca LA MARCA (PD), pur ringraziando la sottosegretaria perché l'articolazione della risposta dimostra la sensibilità del Governo riguardo alla problematica da lei segnalata, non può dichiararsi soddisfatta, in quanto ritiene che i provvedimenti enunciati dalla rappresentante del Governo non siano sufficienti a tutelare i pensionati italiani residenti all'estero. Infatti, a suo giudizio, solo la sospensione dei termini per la trasmissione della documentazione fino alla cessazione della pandemia sarebbe utile a evitare di danneggiare la salute degli interessati, che, altrimenti, continueranno a rivolgersi ai patronati per le loro necessità, esponendosi al pericolo di contagio.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**  
**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.**

**Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, per l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2757, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

Avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commis-

sione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni.

Fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole D'Alessandro, per la sua relazione introduttiva.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, con riferimento alla legge di delegazione europea, ricorda preliminarmente che essa, unitamente alla legge europea, consente il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012. In particolare, la legge di delegazione europea, come previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 234, reca esclusivamente le dispo-

sizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale. Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché di eventuali ulteriori specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi.

Passando al contenuto del disegno di legge in esame, che viene esaminato nell'ambito della cosiddetta « sessione europea » espressamente disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, rileva che esso si compone di ventinove articoli e di un Allegato A, contenente l'elenco delle direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, da attuare secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

A tale riguardo, con riferimento all'elenco dell'Allegato A e in relazione alle materie di interesse della XI Commissione, segnala, in primo luogo, al n. 14, la direttiva (UE) 2019/878, che fa parte di un pacchetto di proposte volte a modificare il quadro normativo dell'Unione bancaria, adottate per fornire un quadro armonizzato sia alle norme prudenziali volte a prevenire nuovi casi di crisi sistemiche nel settore bancario (CRD e CRR), sia alle procedure di risoluzione delle crisi degli operatori del medesimo settore (BRRD). Tra le novità introdotte, segnala, in particolare, modifiche alla disciplina dei prestiti garantiti dalla cessione di una quota dello stipendio o della pensione, l'obbligo per le società cui si applicano le disposizioni di applicare un principio di parità retributiva fra uomini e donne che svolgono compiti identici o equivalenti. Il termine di recepimento della direttiva è il 28 dicembre 2020. Segnala, inoltre, che l'articolo 10 del disegno di legge reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega da parte del Governo.

Di particolare interesse per la XI Commissione è, al n. 24, la direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Essa, che si applica a tutti i lavoratori nell'UE

che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di informare, entro termini indicati dalla norma, i lavoratori per iscritto degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, elenca una serie di diritti minimi dei lavoratori, individua gli obblighi degli Stati membri finalizzati a garantire l'effettività delle tutele dei lavoratori. Il termine per il recepimento della direttiva è il 1° agosto 2022.

La direttiva (UE) 2019/1158 (Allegato A, n. 26) stabilisce prescrizioni minime relative al congedo di paternità, al congedo parentale, al congedo per prestatori di assistenza e a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o prestatori di assistenza. In particolare, essa prevede diritti individuali: al congedo di paternità, della durata di dieci giorni lavorativi indennizzati; al congedo parentale, della durata di quattro mesi, con la corresponsione della relativa indennità; al congedo per prestatori di assistenza, di cinque giorni lavorativi all'anno, e al diritto di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti; a modalità di lavoro flessibili per lavoratori che siano genitori di figli di età non inferiore a otto anni o prestatori di assistenza, la cui durata può essere soggetta a una limitazione definita ragionevole. La direttiva, inoltre, prevede l'esplicita tutela dei diritti dei lavoratori che rientrano al lavoro, il divieto di ogni discriminazione e di licenziamento. Segnala che rimane ferma la facoltà, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori eventualmente già in vigore negli ordinamenti nazionali. Il termine di recepimento è fissato al 2 agosto 2022.

La direttiva (UE) 2019/1159 (Allegato A, n. 27) modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Essa adegua il diritto dell'Unione alle recenti proposte di revisione della Convenzione internazionale sugli *standard* di ad-

destramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (SCTW), conclusa sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tra le modifiche si segnalano, in particolare, il reciproco riconoscimento di talune tipologie di certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare; il riconoscimento, su iniziativa degli Stati membri ad opera della Commissione europea, dei certificati della gente di mare rilasciati da paesi terzi. Il termine per il recepimento è fissato al 2 agosto 2021. L'articolo 28 del disegno di legge reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega. Infatti, il comma 1, lettera a), ai fini di identificare in maniera inequivoca le navi e la gente di mare imbarcata a cui applicare esclusivamente la direttiva 2008/106/CE, prevede l'introduzione delle definizioni di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette », recate dalla medesima direttiva 2008/106/CE. Sulla base della lettera b), nella elaborazione di tali definizioni, dovrà tenersi conto dei criteri utilizzati dagli altri Paesi membri, allo scopo di non penalizzare la gente di mare.

La direttiva (UE) 2019/1937 (Allegato A, n. 31) riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Essa, in particolare, reca disposizioni volte a fornire ai segnalanti (i cosiddetti *whistleblower*) una tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni. Di particolare interesse è la definizione del *whistleblower*, ovvero la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato. Pertanto, rientrano tra i segnalanti tutelati dalla direttiva le persone aventi la qualifica di « lavoratori » ai sensi dell'articolo 45 TFUE, ossia le persone che nel settore privato e in quello pubblico forniscono, per un certo periodo

di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni verso il corrispettivo di una retribuzione. La protezione deve, quindi, essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, quali quelli a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, ai tirocinanti e ai volontari. Le medesime tutele devono, altresì, essere applicate a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori. Sono, infine, tutelati gli azionisti e le persone negli organi direttivi. La direttiva, inoltre, tutela anche i cosiddetti facilitatori, ossia coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata, i terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, e i soggetti giuridici collegati al segnalante. Segnala anche che la direttiva impone l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni a tutte le imprese con almeno 50 lavoratori, indipendentemente dalla natura delle loro attività, nonché a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi quelli di proprietà o sotto il controllo degli stessi. Il medesimo obbligo si applica alle piccole e medie imprese che operano nel settore dei servizi finanziari esposti a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché a società con un numero di dipendenti inferiore sulla base della valutazione degli Stati membri, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalle loro attività. Nel settore pubblico, invece, l'obbligo di istituire canali *whistleblowing* potrà essere derogato, a discrezione del singolo Stato membro, per i soli Comuni con meno di 10.000 abitanti. L'articolo 23 introduce i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega da parte del Governo. Si tratta, in particolare, dell'adattamento dell'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva, nonché dell'introduzione o del mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai segnalanti eventualmente già in vigore. A tale proposito, ricorda che la legge n. 179 del 2017 reca una disciplina dell'istituto, rispetto alla quale il recepimento della direttiva comporterà,

tra l'altro, un ampliamento degli ambiti di applicazione e del novero dei soggetti da tutelare.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Dei successivi articoli, che conferiscono deleghe al Governo o per il recepimento di direttive o per il coordinamento della legislazione nazionale con i principi introdotti da regolamenti europei, risulta di interesse per la XI Commissione l'articolo 20, che detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Tale regolamento introduce un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea. In particolare, tale prodotto di previdenza complementare potrà essere offerto da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficeranno di un passaporto europeo in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono elencati al comma 2: l'individuazione delle autorità competenti di riferimento (lettere *a*), *b*) e *c*)); definizione di un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti (lettera *d*)); esercizio da parte del Governo delle opzioni in materia

di proiezioni pensionistiche aggiuntive, per facilitare la confrontabilità dei prodotti (lettera *e*)), di accumulo del sotto-conto nazionale del PEPP (lettera *f*)), di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP (lettera *g*)), di determinazione dell'ammontare delle commissioni e degli oneri in caso di trasferimento (lettera *h*)), di determinazione delle condizioni della fase di decumulo e di erogazione del sottoconto nazionale (lettera *i*)), di promozione della rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione (lettera *l*)), di rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP (lettera *m*)); attribuzione alle autorità competenti del potere sanzionatorio per le violazioni della normativa (lettere *n*) e *o*)); introduzione delle necessarie modifiche all'ordinamento nazionale (lettera *p*) e previsione di forme di coordinamento e di intesa tra le autorità competenti per dare esecuzioni alle disposizioni (lettera *q*)).

Segnala, infine, che nella relazione illustrativa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, si dà conto, tra l'altro, anche dello stato delle procedure di infrazione pendenti alla data del 27 novembre 2019, delle direttive attuate in via amministrativa nel 2018, delle direttive europee che non necessitano di attuazione in quanto l'ordinamento nazionale risulta conforme al dettato normativo europeo, nonché l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.

Passa quindi a illustrare il contenuto della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2019 (DOC LXXXVII, n. 3), ricordando che essa è uno degli strumenti informativi che il Governo è tenuto a trasmettere annualmente al Parlamento, sulla base dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La relazione si articola in quattro parti: sviluppo del processo di integrazione europea e questioni istituzionali; principali politiche orizzontali e settoriali; attuazione delle politiche di coesione economica, so-

ciali e territoriale; coordinamento nazionale delle politiche europee. Il testo è corredato da cinque Appendici: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei; i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2019; lo stato di recepimento delle direttive; il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentari; l'elenco degli acronimi.

In questa sede, preannuncia che si concentrerà essenzialmente sugli aspetti che più direttamente sono riconducibili alle competenze della Commissione.

Segnala preliminarmente che, come risulta nella prima parte, capitolo 1, paragrafo 1.2, all'intenzione del Governo di attuare la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (« Direttiva *Whistleblower* ») corrisponde l'inserimento di tale direttiva tra quelle facenti parte del disegno di legge di delegazione europea (n. 31 dell'Allegato e articolo 23).

Passa, quindi, alla Parte II, riguardante le politiche settoriali. In particolare, al capitolo 2 (Politiche per il mercato interno dell'Unione), paragrafo 2.1 (Mercato unico dei beni e servizi), la relazione dà conto dell'impegno del Governo in relazione alle qualifiche professionali. Nello specifico, nel corso del 2019, in applicazione dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE (riconoscimento delle qualifiche professionali), così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, che ha introdotto l'esercizio di trasparenza, recepita dal decreto legislativo n. 15 del 2016, il Governo ha proseguito nel monitoraggio delle nuove regolamentazioni introdotte nell'ordinamento italiano e dei requisiti d'accesso alle professioni regolamentate, eventualmente resi meno rigidi o eliminati.

Al paragrafo 2.4, relativo all'Unione dei mercati dei capitali, uno specifico approfondimento è dedicato al regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), in cui sono state recepite le osservazioni del Governo italiano relative al ruolo della COVIP quale Autorità competente sui prodotti pensionistici, alla necessità di includere i fondi pensione tra i soggetti autorizzati a realiz-

zare i PEPP, al ruolo degli operatori di minori dimensioni in relazione alla portabilità del prodotto, alla tutela del potenziale aderente e alla riduzione delle distorsioni nella competizione tra operatori. Ricorda che su tale argomento interviene il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, in corso di esame da parte del Parlamento, che, all'articolo 20, delega il Governo ad adottare le misure necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/1238.

Al Capitolo 8, in materia di trasporti, paragrafo 8.1, sul trasporto stradale, la Relazione consuntiva dà conto del successo dell'Italia, impegnata a introdurre correttivi nei testi: della proposta di modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada; della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 561/2006, per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri o settimanali; del regolamento (CE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi; della proposta di modifica della direttiva n. 2006/22/CE, per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione della normativa sociale e il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (*lex specialis*).

Passa, quindi, al Capitolo 11, in materia di occupazione. Come si legge al paragrafo 11.1, le Amministrazioni sono state molto impegnate, nel corso del 2019, nell'attuazione dell'Agenda europea per le competenze, di cui alla Comunicazione della Commissione COM(2016)381, fornendo anche supporto ai processi di implementazione di alcuni strumenti legislativi, tra i quali la Raccomandazione sui percorsi di miglioramento delle competenze degli adulti, la Raccomandazione sulla revisione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e la Decisione sul quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche.

Nel campo delle politiche attive del lavoro, di cui al paragrafo 11.2, nel corso del 2019 il Governo si è impegnato a contrastare la disoccupazione, specialmente quella giovanile, anche ricorrendo ai programmi operativi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo, tra cui, in particolare, il Programma operativo nazionale dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile – PON IOG, il Programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l'occupazione – Pon SPAO e il Programma operativo complementare del Pon SPAO – Poc SPAO, con le cui risorse sono stati finanziati incentivi all'assunzione, rispettivamente, di giovani NEET (*not in education, employment or training*) e di lavoratori del Meridione (« Occupazione sviluppo Sud »). È stata inoltre implementata l'attività della rete EURES, mirata al sostegno della mobilità professionale dei giovani dai 18 ai 35 anni e delle imprese. L'impegno del Governo si è concentrato anche sull'apprendistato, nell'ambito della *European alliance for apprenticeships* (EaFA), e sui percorsi di miglioramento delle competenze degli adulti, in attuazione della specifica raccomandazione del Consiglio europeo (*Upskilling pathways Recommendation*).

Il paragrafo 11.3 dà conto dell'impegno del Governo nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro nel corso del 2019. In particolare, segnala la partecipazione italiana al processo di approvazione della direttiva (UE) 2019/130, che modifica la direttiva 2004/37/CE, in materia di esposizione a sostanze chimiche cancerogene o mutagene nei luoghi di lavoro, al negoziato sul testo contenente la proposta di direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, concluso con l'adozione definitiva della direttiva (UE) 2019/1152, nonché a quello per l'adozione del testo finale del regolamento istitutivo della Autorità europea del lavoro (ELA). Il Governo ha anche garantito l'impegno a partecipare agli incontri per orientare gli Stati membri verso una trasposizione, uniforme e corretta, della direttiva (UE) 2018/957, relativa al distacco dei lavoratori, nell'ambito di una prestazione di servizi. È proseguita anche l'attività nell'ambito della

Piattaforma europea sul lavoro non dichiarato nonché nello specifico comitato riguardante l'attività ispettiva. A tale ultimo riguardo, la Relazione segnala lo svolgimento, nel mese di novembre 2019, della valutazione del sistema ispettivo italiano in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad opera di un gruppo di valutazione di nove esperti provenienti da diversi Stati membri. Viene sottolineato anche l'impegno del Governo italiano per l'attuazione al regolamento (UE) 2018/724, che ha istituito lo Sportello unico digitale (*Single digital market*), nonché per il coordinamento delle autorità italiane competenti in materia di distacco transnazionale.

Al paragrafo 11.4, sulla sicurezza sociale dei lavoratori, la Relazione si sofferma sull'impegno italiano nella ricerca di soluzioni di compromesso nel negoziato, non ancora concluso, per l'approvazione della riforma del regolamento 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2016)815).

Dopo avere segnalato che, al Capitolo 12, in materia di affari sociali, il paragrafo 12.1 approfondisce l'attività del Governo per l'attuazione del Reddito di cittadinanza, rileva che al paragrafo 12.2 la Relazione dà conto dell'impegno del Governo nel negoziato che ha portato all'approvazione della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (*Work life balance*), impegno che continua con la partecipazione a un Gruppo di lavoro tecnico per l'elaborazione di linee guida per la trasposizione della nuova normativa europea negli ordinamenti nazionali. Nel medesimo ambito, la Relazione segnala la presentazione da parte del Governo italiano del Progetto «REFLEX – REconciliation and FLEXibility: reconciling new work and care needs», che ha ottenuto il finanziamento dalla Commissione Europea a valere sulle risorse del Programma REC (*Rights, Equality and Citizenship – Diritti, parità e cittadinanza*), con l'obiettivo di sistematizzare e modellizzare un sistema di *welfare* aziendale che si ponga in futuro come riferimento nazio-

nale per tutte le imprese del territorio italiano.

Come si legge nel paragrafo 12.3, l'azione di promozione delle politiche di parità e pari opportunità si è sostanziata, nel 2019, nell'adozione di diverse misure volta a promuovere l'occupazione femminile e la crescita professionale delle donne in tutti i settori di impiego, accrescere le opportunità del loro inserimento lavorativo nei settori dove sono attualmente sottorappresentate, ridurre le disparità salariali, promuovere forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso l'introduzione di modalità di lavoro più agili e flessibili (*smart working*), orientate al lavoro per obiettivi anziché alla logica della presenza in ufficio.

Il paragrafo 12.4 dà conto dell'azione del Governo per l'integrazione socio-lavorativa dei migranti, attraverso, tra gli altri, il progetto «Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti», incardinato nel sistema dei servizi territoriali per il lavoro, la formazione e l'integrazione e finanziato con risorse del Fondo sociale europeo. Anche il progetto «PUOI – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione» è finanziato con risorse del Fondo sociale europeo ed è basato sull'attivazione di 4.500 percorsi di politica attiva del lavoro, che prevedono l'accesso a una serie di servizi integrati per l'inserimento socio-lavorativo e a un tirocinio extracurricolare di sei mesi, e sul coinvolgimento degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro. Nel 2019 sono state realizzate anche numerose iniziative per il contrasto al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, a sostegno del Piano triennale di interventi in corso di definizione da parte del «Tavolo caporalato». Tali iniziative sono state elaborate attraverso il coordinamento e l'integrazione delle risorse europee, nazionali e regionali, con l'obiettivo di evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi.

Al paragrafo 12.5, in materia di politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, la Relazione si sofferma sulla partecipazione attiva dell'I-

talia nel Comitato per la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione europea. Sul medesimo argomento, il Governo si è impegnato a dare piena attuazione alla direttiva 2014/54/UE, anche a seguito delle osservazioni della Commissione europea in merito alle lacune dell'ordinamento italiano, sia relativamente all'esplicito riconoscimento del principio della parità di trattamento di tutti i lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari in ragione della nazionalità, sia per quanto riguarda l'esplicita previsione normativa di un organismo nazionale deputato alla promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, restrizioni o ostacoli ingiustificati. Tale impegno si è concretizzato in uno specifico intervento normativo di modifica del decreto legislativo n. 215 del 2003, disposto dall'articolo 1 del disegno di legge europea 2019-2020, attualmente all'esame del Parlamento. Infine, nell'ambito del medesimo Comitato, il Governo italiano si è impegnato nei lavori per la corretta implementazione della direttiva 2014/50/UE, relativa ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri, e l'acquisizione e il mantenimento dei diritti a pensione complementare, anche tramite la compilazione di appositi specifici questionari richiesti dalla Commissione europea.

Al Capitolo 19, riguardante le pubbliche amministrazioni, al paragrafo 19.2, la Relazione rileva che anche nel corso del 2019 il Governo italiano si è impegnato per il rafforzamento della cooperazione europea, anche mediante il sostegno alla mobilità internazionale dei dipendenti pubblici italiani, consentendo loro di essere collocati in posizione di fuori ruolo presso gli organismi internazionali e, quindi, anche presso le istituzioni europee. Sulla base di specifici programmi, il personale coinvolto, per un periodo tra i due e i sei anni, ha la possibilità di arricchire il proprio bagaglio professionale con l'esperienza maturata all'estero, da spendere, al rientro nel nostro Paese, nell'Amministrazione di apparte-

nenza. Alla data del 31 dicembre 2019, il personale collocato fuori ruolo era di circa 400 unità, buona parte delle quali collocate presso le Istituzioni europee e gli organismi di difesa della Nato. Il Governo, inoltre, ha assicurato la presenza di quattordici unità di personale qualificato presso le Istituzioni/ Agenzie dell'Unione europea nella posizione di Esperto nazionale distaccato (END) e di *Temporary Agent* (TA), in contesti strategici nei quali si definisce la *policy* marittima europea.

Nella Parte III, la Relazione illustra lo stato di attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. Al Capitolo 1, il paragrafo 1.1. fa il punto sui risultati raggiunti nella politica di coesione nel 2019 per temi prioritari, misurando l'avanzamento finanziario in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 dicembre 2019 e risorse programmate, considerando sia la quota di cofinanziamento dell'Unione europea sia la quota di cofinanziamento nazionale. In particolare, per quanto riguarda specificatamente il FSE, nell'ambito dell'Obiettivo tematico (OT) 8 « Occupazione », sono proseguiti gli interventi di stimolo alla domanda di lavoro, le politiche di attivazione dell'offerta e di efficientamento del sistema del lavoro, favorendo l'aumento della resilienza del mercato del lavoro italiano. Inoltre, la Relazione fornisce i dati attuativi della misura Incentivo Occupazione Sviluppo Sud (IOSS), che intende favorire l'assunzione di persone in stato disoccupazione con un'età compresa tra i 16 e i 34 anni al momento dell'assunzione. A fronte di una copertura finanziaria pari 320 milioni di euro a valere sul Programma operativo nazionale « Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione » e sul Programma operativo complementare « Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione », alla data del 12 novembre 2019 l'ammontare complessivo delle risorse riferite alle domande di incentivo confermate è pari a 275 milioni di euro. Il numero complessivo di assunzioni incentivate con IOSS è pari a 60.828. La tipologia di contratti sottoscritti nel periodo considerato è riferita, per il 95,5 per cento, ad assunzioni a tempo indeterminato, mentre

la parte rimanente (4,5 per cento) è riferita a contratti di apprendistato.

Con riferimento alle procedure di infrazione, infine, la Relazione segnala la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito delle procedure 2007/2229 e 2012/2202, relative, rispettivamente, al mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro) e al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.**

**C. 2727 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 11 novembre 2020.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali), del disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante misure urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, rinviato nella seduta dello scorso 11 novembre.

Avverte che, poiché l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto a partire da lunedì 23 novembre e la Commissione di merito non ha concluso l'esame in sede referente, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna, sul testo originario del decreto-legge.

Avverte altresì che i deputati del gruppo Lega hanno presentato una proposta alternativa di parere.

Poiché nessuno chiede di intervenire, chiede al relatore, onorevole Viscomi, di illustrare la sua proposta di parere favorevole.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA) illustra la proposta alternativa di parere, presentata dai deputati del gruppo Lega (*vedi allegato 8*).

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, poiché nessun altro chiede di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, si intenderà preclusa la votazione sulla proposta alternativa di parere, presentata dai deputati del gruppo Lega.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 7*).

**DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.**

**C. 2779 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, martedì 17 novembre 2020.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 2779 Governo, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020, approvato dal Senato, rinviato nella seduta di ieri, martedì 17 novembre.

Ricorda che in tale seduta, il relatore, onorevole Cubeddu, ha svolto la sua relazione e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Paolo ZANGRILLO (FI) e Andrea GIACONE (LEGA) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, l'astensione nella votazione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 9*).

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 18 novembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**5-05022 Zangrillo: Attuazione delle disposizioni legislative in favore dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'articolo 103-bis del decreto-legge n. 77 del 2020.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema della situazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE, derivante dalla mancata emanazione del decreto attuativo previsto dall'articolo 103-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

La norma citata, ha autorizzato la spesa di 6 milioni di euro, per l'anno 2020, per l'erogazione di benefici a favore dei lavoratori sopra menzionati, previa emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisca i criteri per il riconoscimento del beneficio nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

In particolare, l'odierno interrogante, chiede un chiarimento in ordine alle criticità riscontrate nell'individuazione della platea dei beneficiari del contributo previsto dall'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per maggiore chiarezza, voglio ribadire che, nella predisposizione dello schema del suddetto decreto interministeriale, è risultato complesso il corretto inquadramento dell'attività svolta per l'individuazione delle tipologie di lavoratori coinvolti, in particolare per ciò che concerne i lavoratori co.co.co. o titolari di partita IVA all'estero ed è da chiarire se siano inclusi nella platea dei beneficiari anche gli iscritti alle altre casse professionali.

La corretta definizione della numerosità della platea dei beneficiari della presta-

zione risulta indispensabile anche per la determinazione della misura individuale del contributo da erogare e della durata dello stesso nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati, di cui al comma 1, del più volte citato articolo 103-bis.

Ulteriore elemento di complessità è rappresentato dall'esatta individuazione del requisito della cessazione involontaria dell'attività.

Se, infatti, in ordine ai co.co.co., tale riferimento è ammissibile nei confronti del committente straniero, più problematica risulta la definizione di cessazione involontaria per i titolari di partita IVA.

Inoltre, si pone anche un problema in ordine alla dichiarazione del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori interessati per l'accesso al beneficio di cui trattasi.

Infatti, l'autocertificazione può essere ammessa solo qualora sia suscettibile di controllo nell'ambito nazionale; in ambito internazionale, la prova di eventuali requisiti è ammissibile solo attraverso lo scambio di formulari esteri, anche al fine di escludere la percezione di eventuali benefici da parte dello Stato estero (disoccupazione, pensione e altro) ovvero la ripresa dell'attività lavorativa che escluderebbe il diritto a percepire il beneficio.

Da quanto ho esposto, si può comprendere che il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo del disposto del nuovo articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è certamente dovuto ad atteggiamenti di incomprensibile inerzia dell'amministrazione che rappresento, ma bensì alla necessità di chiarire aspetti che la norma, nella sua genericità, non contempla.

Al riguardo, per maggiore chiarezza, voglio anche ricordare quale è stata la genesi della norma di cui trattiamo, che ha introdotto i benefici a favore dei lavoratori frontalieri.

Tale disposizione, di iniziativa parlamentare, scaturita dunque dal dialogo interistituzionale tra Governo e Parlamento, è stata assentita, per la relazione tecnica, dal Mi-

nistero dell'economia e delle finanze che, oggi, in qualità di amministrazione concorrente, dovrà rendere il proprio assenso sulla bozza di decreto in fase di predisposizione. Di conseguenza, non posso che ribadire che l'amministrazione che rappresenta sta facendo quanto possibile per addivenire ad una rapida definizione del provvedimento di cui si invoca l'emanazione.

## ALLEGATO 2

**5-05023 Rizzetto: Applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale fase di emergenza sanitaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente i lavoratori fragili.

Subito voglio sottolineare che come evidenziato dall'Onorevole interrogante il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili l'esercizio, di norma, dell'attività lavorativa in modalità agile anche « attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto ».

Al riguardo, faccio presente che la disposizione richiamata è volta proprio a favorire il più ampio ricorso al lavoro agile per i lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità. Tali condizioni andranno valutate, caso per caso, dal datore di lavoro, anche sulla base di quanto accertato dal medico competente in relazione alle specifiche situazioni personali. Ciò, al fine di evitare che lavoratrici e lavoratori in condizione di particolare fragilità fisica possano essere inutilmente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro, ovvero nel corso degli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro.

Ciò comporta, pertanto, che nei luoghi di lavoro, tutti gli attori della sicurezza siano adeguatamente coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione previste per la gestione della pandemia, con la pos-

sibilità di tenere conto sia delle specificità dei singoli contesti produttivi che delle situazioni personali del personale occupato.

Peraltro, nelle diverse occasioni in cui si è reso necessario fornire indirizzi interpretativi sull'applicazione del lavoro agile nell'attuale fase emergenziale, questo Ministero ha sempre ribadito il principio della più ampia possibilità del ricorso al lavoro agile anche nelle forme semplificate previste in questa circostanza eccezionale. E ciò a conferma che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, è da intendersi – in questa fase particolare che stiamo attraversando – come una preziosa opportunità per coniugare in maniera efficace le esigenze produttive ed organizzative dei datori di lavoro con quelle di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività in generale.

In conclusione, posso senz'altro affermare che uno degli impegni di questo esecutivo è dunque quello di riformulare l'attuale disciplina del lavoro agile, promuovendone la diffusione, affinché sia possibile determinare in maniera più oggettiva *performance* e produttività del lavoro, attraverso un'adeguata formazione dei lavoratori. L'obiettivo è quello di aggiornare il quadro delle regole e delle tutele affinché il lavoro agile possa costituire una componente essenziale per un mondo del lavoro più moderno, inclusivo e flessibile.

## ALLEGATO 3

**5-05024 Durigon: Effettività della tutela dell'integrazione salariale nell'attuale fase di emergenza sanitaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente l'individuazione della platea dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali ivi previsti, e in particolare ai lavoratori a termine, il cui contratto è stato rinnovato e prorogato dopo il 13 luglio 2020, e alle fattispecie di quelli coinvolti dai trasferimenti di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, nonché alle cessioni di contratto individuale di cui all'articolo 1406 del codice civile.

Al riguardo voglio ricordare il quadro normativo riferito alle problematiche sopra rilevate.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha specificato che i dipendenti interessati agli interventi di integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto in parola siano quelli in forza – all'azienda richiedente – alla data del 23 febbraio 2020. Successivamente, l'articolo 41 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha esteso la tutela anche ai dipendenti assunti a decorrere dal 24 febbraio 2020 e fino al 17 marzo 2020.

Una ulteriore modifica è stata apportata dall'articolo 68 comma 1 lettera *h*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha sostituito la data del 23 febbraio con quella del 25 marzo del 2020.

Infine, con l'introduzione prima del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si è continuato a fare espresso richiamo agli articoli sopra citati da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020 per prorogare le tutele ivi previste.

Il legislatore ha, evidentemente, voluto garantire alle imprese tutte, ancora colpite

dalla crisi economica ingenerata dalla diffusa pandemia, interventi di integrazione salariale già individuati dagli articoli di cui al capo I del titolo II (articoli da 19 a 22-*quinquies*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni. Tale espresso richiamo sembra suggerire che i lavoratori tutelati con la cassa integrazione, prevista dai sopra richiamati atti normativi a decorrere dal 13 luglio, siano sempre gli stessi individuati dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

A conferma di tale interpretazione, secondo un criterio di continuità di provvedimenti, è intervenuto l'articolo 12, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successivamente l'articolo 12 comma 2 del recente decreto Ristori-*bis*.

In particolare, l'articolo 12 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dispone che: « [...] Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 » e allo stato, con il Ristori-*bis* si dispone che le tutele in parola « siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore » del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

Secondo l'enunciato quadro di sistema rappresento che l'obiettivo del Governo è senz'altro non lasciare indietro nessuno ma anzi cercare di tutelare tutte le categorie di lavoratori.

Pertanto, concludo evidenziando che il tema è all'attenzione del Ministero del lavoro che proseguirà con il massimo impegno a promuovere iniziative al fine di dare sostegno a tutti i lavoratori e ai cittadini colpiti dalla pandemia in atto anche attraverso le norme contenute nel disegno di legge di bilancio.

## ALLEGATO 4

**5-05025 Amitrano: Iniziative di materia di requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sui requisiti tecnici dei dispositivi di protezione individuale e sulla eventuale necessità di adottare misure più stringenti sui controlli previsti sugli stessi, al fine di limitare il mercato ed il commercio di dispositivi di protezione individuale realizzati non a norma di legge.

In via preliminare, occorre evidenziare che il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) ha previsto disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza COVID-19; l'articolo 15, in particolare, ha previsto la possibilità di produrre, importare e immettere sul mercato mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, realizzate in deroga alle vigenti disposizioni. In particolare, sono previste due distinte e separate procedure di validazione in deroga alle normative vigenti, attribuite rispettivamente alla competenza dell'Istituto superiore di sanità (comma 2), per la validazione straordinaria delle mascherine chirurgiche a uso medico (DM), e dell'Inail (comma 3), per la validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale (DPI). La procedura di validazione in deroga non si applica ai prodotti già in possesso di una valida marcatura CE.

Per completezza, si precisa che per le mascherine reperibili in commercio prive del marchio CE, che non siano né Dispositivi Medici, né Dispositivi di Protezione Individuale – e che quindi non possono essere destinate né all'utilizzo degli operatori sanitari durante il servizio, né alla protezione dei lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza – non è prevista alcuna procedura di validazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 15, ma tali mascherine possono es-

sere prodotte e messe in commercio, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sotto la responsabilità del produttore, che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto.

La deroga introdotta dal legislatore con la citata disposizione fino al termine dello stato di emergenza riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli *standard* di qualità e sicurezza dei DPI, che si andranno a produrre, importare e commercializzare e che devono assicurare la rispondenza alle norme vigenti. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione richiamata, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, dovranno ottenere la marcatura CE seguendo la procedura *standard*.

In sostanza, si tratta solo di una disposizione di semplificazione dell'*iter* per l'immissione in commercio dei DPI nel nostro Paese, rispetto alla più articolata e complessa procedura ordinaria, che non prevede alcuna deroga rispetto agli *standard* di qualità e di sicurezza previsti dalla legge.

In tale contesto, l'Inail ha il compito di pronunciarsi proprio sulla rispondenza degli stessi alle norme vigenti e la procedura straordinaria attribuita all'Istituto non interferisce con le altre procedure di carattere ordinario per l'immissione sul mercato dei prodotti, a cui si affianca per le ragioni connesse all'emergenza sanitaria in corso.

In sintesi, la procedura di validazione dei DPI in deroga, condotta dall'Inail, ha consentito la messa in commercio di DPI conformi ai requisiti tecnici più significativi ai fini del contenimento del contagio, soprattutto quelli destinati alla salvaguardia delle vie respiratorie, previsti dalle normative europee di riferimento e quelle internazionali di equivalente livelli. Pertanto,

solo il 5 per cento delle migliaia di richieste pervenute sono state autorizzate per la messa sul mercato dei DPI, mentre il 95 per cento non hanno superato il processo di validazione e dunque non sono state autorizzate per la produzione e l'importazione.

L'attività di validazione in deroga è fondata sul rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle norme tecniche armonizzate a livello europeo o sulle equivalenti norme tecniche vigenti nei paesi extraeuropei (soprattutto USA e Cina). La semplificazione adottata per la deroga riguarda essenzialmente le procedure tecniche ed amministrative previste dal regolamento UE 425/2016 ma non il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.

Concludendo, va evidenziato che non può essere esclusa l'immissione sul mercato di prodotti che non abbiano conseguito la validazione in deroga da parte dell'Inail e adottati come « mascherine di comunità » fermo restando che non si configurano, sotto il profilo legislativo, come dispositivi di protezione individuale.

Con riferimento ad ulteriori interventi in materia, si rappresenta che con l'articolo 66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono state introdotte rilevanti modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2020, con particolare riferimento all'importazione e all'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, rivedendo le competenze rispettivamente dell'ISS e dell'Inail in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Da ultimo evidenzio che, per effetto delle modifiche, disposte a partire dal 4 agosto scorso, sono rimaste nella competenza dell'Istituto (ed in parallelo dell'ISS

per le mascherine chirurgiche) la valutazione esclusivamente delle richieste presentate dai produttori con sede in un Paese dell'Unione europea di dispositivi di protezione individuale, mentre quelle presentate dagli importatori sono passate nella sfera di responsabilità delle regioni. La disposizione normativa, inoltre, ha previsto la definizione di criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine del citato stato di emergenza.

Detti criteri semplificati, sono stati approvati, ai sensi della citata legge, da uno specifico comitato composto da rappresentanti di INAIL, regioni, Accredia, UNI, Associazioni degli organismi notificati, e sono consultabili anche sul sito INAIL.

La modifica normativa ha risposto all'esigenza di favorire l'attivazione di una filiera corta e di prossimità, con il coinvolgimento nell'attività di verifica e di validazione delle strutture più qualificate operanti nei differenti territori (ossia Università, Centri di ricerca e laboratori specializzati, Organismi Notificati e Laboratori accreditati) attuando una modalità più funzionale a meglio interpretare e rispondere alle differenti esigenze e fabbisogni espressi dai diversi territori e realtà produttive. Tale scelta è preferibile rispetto ad una gestione unica e centralizzata in quanto più flessibile, più consapevole degli specifici fabbisogni e meglio in grado di valorizzare adeguatamente le singole realtà presenti sul territorio. A livello centrale è riservato invece un ruolo di supporto dell'attività svolta a livello regionale e di monitoraggio rispetto all'applicazione dei citati criteri semplificati di validazione in deroga.

ALLEGATO 5

**5-05026 Epifani: Situazione lavorativa dei dipendenti dei punti vendita Venchi S.p.a.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto riguardante la chiusura dei punti vendita Venchi spa siti nell'aeroporto di Fiumicino e il trasferimento di alcuni dipendenti fuori dalla regione.

L'assessorato al lavoro del comune di Fiumicino, espressamente interpellato, ha reso noto di essersi subito attivato chiedendo un incontro tra le parti interessate al fine di poter avere una panoramica completa e precisa sulla situazione in atto.

L'incontro, in modalità telematica, è stato fissato per il prossimo 25 novembre.

Il Ministero del lavoro seguirà con attenzione le decisioni conseguenti dall'esito dell'incontro al fine di poter eventualmente intervenire, ove richiesto.

Sono, pertanto, in condizione di assicurare la più ampia disponibilità del Ministero che rappresento al fine di individuare, insieme alle altre istituzioni coinvolte, le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

## ALLEGATO 6

**5-05027 Viscomi: Campagna dell'INPS per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati italiani residenti all'estero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sulla campagna di accertamento in vita dei pensionati italiani residenti all'estero, avviata dall'Inps, chiedendo che si addivenga ad una sospensione della campagna o, in alternativa, ad una modifica delle modalità di accertamento che preveda l'autocertificazione, al fine di evitare di esporre al rischio di contagio da COVID-19 la categoria degli anziani, che si avvalgono degli uffici dei patronati per tale adempimento.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 36, del cosiddetto decreto « Cura Italia » ha statuito che gli Istituti di patronato, in deroga all'articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, possono acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente intervenga una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale. Gli istituti possono, altresì, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico a fronte della necessità di ridurre il numero di personale presente negli uffici, diminuendo così l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza. Conseguentemente, in attuazione di tali deroghe alla normativa primaria, il Ministero che rappresento ha fornito delucidazioni ai patronati specificando che gli Istituti di Patronato, in deroga all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 193 del 2008, al fine di tutelare la salute del proprio personale e

degli utenti, potranno organizzare la propria attività, fino al perdurare del periodo di emergenza sanitaria, con modalità a distanza, assicurando comunque l'operatività delle sedi – unicamente per le fattispecie per le quali risulta necessario il cosiddetto *front office*.

Ciò premesso, sulla questione è stato interessato anche il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale che ha fornito ulteriori delucidazioni a riguardo. In particolare, il Ministero degli esteri ha evidenziato che già dal mese di marzo 2020, nella fase iniziale dell'emergenza sanitaria a causa del contagio da COVID-19, l'Inps, di concerto con Citibank, ha posto in essere una serie di iniziative per venire incontro alle esigenze dei pensionati che riscuotono all'estero, messi a dura prova dalla delicata situazione del diffondersi dell'epidemia.

L'Inps ha chiesto la collaborazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per comunicare a tutte le Sedi diplomatico-consolari il rinvio della campagna di accertamento di esistenza in vita (CEV). Tali comunicazioni sono state fornite dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero (DGIT) alla rete diplomatico-consolare via *mail*, in data 26 marzo e 7 aprile 2020, nel pieno della prima ondata della pandemia.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei pensionati che non avevano potuto presentare o concludere le verifiche dell'attestazione dell'esistenza in vita nelle tornate di controllo precedenti, l'Inps ha condiviso con Citibank la decisione di non sospendere comunque i pagamenti delle pensioni, concedendo un periodo di tempo maggiore per presentare la documentazione relativa alla tornata di febbraio-luglio 2020.

Durante il mese di agosto, in considerazione dell'evoluzione del contagio da COVID-19 e della necessità primaria di tutelare la salute dei pensionati, l'Inps ha condiviso con Citibank ulteriori dilazioni alla programmazione del processo di verifica.

Il Maeci ha comunicato a tutte le sedi, in data 20 agosto 2020, le ulteriori dilazioni alle modalità di svolgimento delle campagne di accertamento in vita previste, nonché la modulistica e la tempistica relative al processo di verifica. L'Inps ha infine previsto il differimento dell'avvio della campagna di accertamento dell'esistenza in vita al mese di ottobre 2020 e conseguentemente la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero ne ha informato le sedi il 5 ottobre 2020.

Con l'aggravarsi della situazione sanitaria in maniera repentina, il Ministero degli esteri e l'Inps, di concerto con Citibank e con la collaborazione dei patronati, hanno deciso di introdurre una modalità supplementare, aggiuntiva (e non sostitutiva) dell'accertamento di esistenza in vita dei percettori di pensioni con residenza estera. La novità di tale modalità consiste nel verifi-

care l'esistenza in vita del connazionale mediante una videochiamata effettuata attraverso applicativi quali Whatsapp, Skype, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Tale procedura completamente dematerializzata è stata realizzata dalla collaborazione dell'Inps con il Maeci e permette, quindi, ai pensionati di portare a termine l'accertamento completamente da remoto. Si tratta di soluzioni innovative che mirano a ridurre l'incidenza dei contagi in modo selettivo, perché consentono di proteggere i pensionati italiani che vivono all'estero, che possono completare la procedura richiesta per l'accreditamento regolare della pensione senza dover mai lasciare la propria dimora.

Infatti, l'Inps e il Maeci, sin dal primo manifestarsi della pandemia, preoccupate di tutelare il più possibile anche la salute dei pensionati residenti all'estero e dei cosiddetti testimoni accettabili, vale a dire i funzionari consolari, gli operatori di patronato e gli altri soggetti abilitati all'attestazione, hanno messo in atto un *modus operandi* idoneo a garantire al contempo la continuità dell'erogazione delle pensioni.

## ALLEGATO 7

**DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

preso atto che il provvedimento è volto a rimodulare alcune disposizioni dei decreti-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, e n. 53 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019 (i cosiddetti decreti « Sicurezza » e « Sicurezza-*bis* »), la cui applicazione si è rivelata non agevole, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica su ambedue i provvedimenti;

considerato che il decreto-legge reca anche misure finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica;

rilevato che la competenza della Commissione risulta limitata alle disposizioni in

materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998, recate dal comma 1, lettere *b*), *g*) e *h*), in materia di convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, di alcune tipologie di permessi di soggiorno;

condivise le disposizioni dell'articolo 4, che prevedono la distinzione in due livelli dei servizi erogati dal Sistema di accoglienza, e considerato che il supporto all'orientamento lavorativo e alla formazione è riservato a specifiche categorie di soggetti richiedenti protezione internazionale, in conformità alle osservazioni della Corte dei conti sulla necessità di evitare l'accesso indiscriminato ai percorsi di formazione professionale, con gravosi oneri finanziari a carico della finanza pubblica;

apprezzata la previsione, all'articolo 5, di ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, volti all'inserimento sociale dei beneficiari, con riguardo, tra gli altri, all'orientamento all'inserimento lavorativo, sulla base di linee di intervento individuate nell'ambito del Piano nazionale per l'integrazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 8

**DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (C. 2727 Governo).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI GIACCONE, CAFFARATTO, CAPARVI, DURIGON, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI**

La Commissione XI,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2727 Governo, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

premesso che il provvedimento all'esame è volto al superamento dei decreti legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, e n. 53 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019 (i cosiddetti decreti «Sicurezza» e «Sicurezza-*bis*»), più per ragioni ideologiche dell'attuale maggioranza di Governo che non per reali e concrete necessità di affrontare diversamente le problematiche inerenti l'ingresso nel nostro territorio di immigrati irregolari;

considerato, a riprova di quanto detto, il numero degli sbarchi di migranti irregolari: al 13 novembre scorso, 31.214 contro i 9.944 registrati a novembre 2019 (da fonti del Ministero dell'interno);

rilevato che l'intervento legislativo di cui al presente decreto-legge stride, anche,

con la seconda ondata di pandemia in corso e con la crisi economica che attanaglia il nostro Paese, quale diretta conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: è del tutto contraddittoria, infatti, la politica governativa di limitare la circolazione dei cittadini e le loro libertà costituzionali, nonché fermare l'attività lavorativa di migliaia di cittadini, con la chiusura di bar, ristoranti, negozi, e via dicendo, nell'ottica di contenere il rischio di contagi da COVID-19, e, al contempo, non limitare in alcun modo gli sbarchi né le fughe dai Centri di accoglienza di positivi al COVID-19;

ritenuto che, indubbiamente, la scelta del Governo di puntare su un'accoglienza di massa e indistinta sta provocando sovraccollamento e trasformando i Centri medesimi – specie nei territori di primo approdo – in focolai di contagio da nuovo Coronavirus e in bombe sociali pronte a esplodere; in tale contesto, non appare opportuna né congrua, per la situazione attuale in Italia, la scelta di procedere a un «nuovo sistema di accoglienza», di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, con la previsione di servizi aggiuntivi, tra cui l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, costituenti – nella particolare fase storica pandemica – un ulteriore ed eccessivo utilizzo di risorse pubbliche, che, invero, potrebbero essere dirottate verso altre priorità;

osservato che, parimenti, si rinviene, nelle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento, in materia di convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di una serie di permessi cosiddetti « speciali » – quali: permesso di soggiorno per protezione speciale, permesso di soggiorno per calamità, permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, permesso di soggiorno per attività sportiva, permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, permesso di soggiorno per motivi religiosi, permesso di soggiorno per assistenza minori – il fondato rischio del concretizzarsi di rapporti di lavoro fittizi e del celarsi, dietro questi rapporti, del pericolo terroristico;

considerato che non possono, all'uopo, sottovalutarsi i recenti episodi di Nizza e Vienna, che impongono una seria e puntuale riflessione sulle politiche migratorie adottate dal Governo in carica e sulla conseguente necessità di interventi più stringenti, invece che di allentamento delle maglie, come rinvenibile in tutte le disposizioni del provvedimento in esame;

ritenuto che l'aumento considerevole dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, quale conseguenza dell'applica-

zione delle norme di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, rischia infatti di non avere alcun effetto positivo sui livelli occupazionali nazionali, come peraltro confermato anche dalla recente sanatoria per il settore agricolo, tenuto altresì conto della grave crisi economico-produttiva che il Paese sta attraversando in conseguenza delle misure restrittive connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; ne deriva che i tanti permessi di soggiorno convertiti in permessi di lavoro saranno presumibilmente soggetti a rapide e imprevedibili fluttuazioni correlate al disastroso – e incerto nel futuro prossimo – quadro socio-economico, con evidenti ripercussioni anche sotto il profilo socio-assistenziale;

osservato che, da ultimo, si rinviene l'assoluta contraddizione, con riguardo sempre alle disposizioni di cui all'articolo 1, tra un aumento esponenziale di permessi convertibili e la totale mancanza di norme atte a compensare il maggiore aggravio per gli enti pubblici coinvolti e, dunque, la relativa carenza di organico,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 9

**DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (C. 2779 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2779 Governo, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020;

preso atto delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame in prima lettura;

apprezzate le proroghe recate all'articolo 1, comma 3, delle disposizioni introdotte dai decreti-legge che si sono susseguiti per il contrasto alla pandemia da COVID-19 e riguardanti, in particolare, il lavoro agile, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori in condizioni di fragilità e di quelli esposti al rischio di contagio, il personale sanitario e quello delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

rilevata, ai commi da 4 a 6 dell'articolo 1-*bis*, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dagli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020;

considerata la proroga, disposta dall'articolo 1-*ter*, del termine per effettuare assunzioni da parte di talune pubbliche amministrazioni;

osservato che l'articolo 3, al comma 1, proroga al 31 ottobre 2020 i termini riguardanti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti stessi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**